



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis

Presidente

Avv. Massimiliano Silvetti

Membro designato dalla Banca d'Italia

Avv. Alessandro Leproux

Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]

Prof. Massimo Caratelli

Membro designato dal Conciliatore
Bancario e Finanziario

Prof. Avv. Marco Marinaro

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 22/02/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto il giorno 29/07/12, il ricorrente, premesso di essere cointestatario con facoltà di firma disgiunta - unitamente alla madre che ha sottoscritto per adesione il ricorso introduttivo del presente procedimento - di un conto corrente presso l'intermediario collegato ad un *dossier* titoli, del quale era cointestatario anche il padre deceduto in data 25/03/09, lamenta che, nonostante le ripetute richieste in tal senso, l'odierno resistente non abbia inteso consentirne l'ulteriore integrale operatività e ne abbia rifiutato la chiusura a seguito del detto decesso.

Deduce a tal fine di aver inutilmente evidenziato all'intermediario che ai sensi delle clausole negoziali applicabili al rapporto, dopo il decesso di un cointestatario, ogni contitolare del conto, in difetto di opposizione scritta di altro cointestatario (o erede del cointestatario premorto), mantiene la facoltà di operarvi disgiuntamente e che nella specie, persino dopo che il direttore della filiale aveva di propria

iniziativa informata una coerede del padre, da tempo residente all'estero, nessuna opposizione era pervenuta in alcuna forma.

Ciò nonostante, solo i due terzi del saldo di conto venivano liquidati all'odierno ricorrente e a sua madre, e in pari misura venivano loro riconosciuti i dividendi su titoli esistenti presso lo stesso intermediario, collegati al medesimo conto.

Infine, a seguito di specifica contestazione con nota del 29/07/11, l'intermediario ribadiva, con sua del 31/08/11, che per la quota caduta in successione non sarebbe stato possibile procedere alla relativa liquidazione in assenza di un atto notarile di divisione sottoscritto da tutti i coeredi, tanto che l'odierno ricorrente doveva infine accettare di vedersi liquidata, sul residuo terzo, soltanto la quota di 5/12 riconosciutagli dal *De Cujus* nel testamento olografo e altrettanto veniva fatto nei confronti di sua madre in misura pari a 3/12 (e di 2/12 nei confronti di altro coerede) mentre la residua quota di 2/12 veniva "congelata" in attesa che fosse reclamata dal coerede residente all'estero.

In ragione di quanto dedotto, il ricorrente chiede che sia disposta la chiusura del conto con accredito in suo favore del saldo complessivo (€ 343,77 e n. 3557 titoli azionari)

Con controdeduzioni pervenute il giorno 3/10/12, l'intermediario ha confermato i fatti dedotti dal ricorrente, rivendicando la piena legittimità del proprio operato e chiedendo perciò il rigetto del ricorso

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

Diritto

Il ricorso è meritevole di integrale accoglimento.

Contrariamente quanto sostenuto dall'intermediario, la giurisprudenza del Supremo Collegio, cui questo Arbitro ha uniformato le proprie pronunce in materia (v. ABF dec. n. 1567 del 15/05/12; id. n. 3788 del 12/11/12), è orientata nel senso che in caso di rapporto cointestato con facoltà di firma disgiunta: *"nessun effetto sulla natura dell'obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata, sia quanto a lato attivo, in termini di abilitazione alla riscossione integrale, sia quanto al lato passivo, in termini di totale liberazione, è stato in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari, nei riguardi dei suoi aventi causa e ancor meno nei confronti dell'istituto di credito, che, essendo stato obbligato per l'intero verso chiunque dei*



contitolari, prima di quell'evento, nessuna ragione ha in seguito maturato per supporre che la sua obbligazione si sia modificata" (Cass. 29/10/12 n. 15253).

Ne segue, che essendo rimasta inalterata l'obbligazione inizialmente assunta dall'intermediario nei confronti di ciascun cointestatario, quanto a sua facoltà di integrale disponibilità del conto con firma disgiunta, tale obbligo permane sia nei confronti di ciascun contitolare superstite, sia, unitamente tra loro, nei confronti dei coeredi del *De Cujus*, con l'ovvia avvertenza che i cointestatari superstiti ben possono disporre disgiuntamente del conto *jure proprio*, senza il concorso degli altri coeredi ogni volta in cui, come nella specie, intendano esercitare a tale titolo originario la detta loro facoltà.

Ciò è ancora più vero nella specie ove solo si consideri che la clausola n. 14 delle condizioni generali di contratto espressamente prevede: "*ART 14. – Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto ... ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.*"

Nel caso di cui al precedente comma però (l'intermediario, n.d.r.) deve pretendere il concorso di tutti cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi ... sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata", opposizione che nella specie, come si è sopra rilevato, invece mancava.

In ragione di quanto sopra esposto, è indubbio che il ricorrente abbia pieno titolo per esigere, *jure proprio*, l'accredito del saldo di conto e la consegna dei titoli di cui in narrativa.

Quanto alla disposizione di chiusura del conto, nella specie il totale disinteresse manifestato dal coerede residente all'estero ne legittima l'interpretazione quale manifestazione tacita di consenso alla relativa estinzione, cui pertanto l'intermediario è tenuto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS

IL CASO.it